



COMUNE DI TORREGLIA

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 06.02.1995 e modificato con delibere di C.C. n. 14 del 26.03.1997, n. 14 del 08.04.1998, n. 45 del 30.11.2004, n. 38 del 07.11.2005, n. 44 del 22.12.2009 e n. 23 del 13.07.2011, n. 12 del 23.04.2014, n. 28 del 24.07.2015, n. 55 dell'11.12.2018, n. 5 del 02.03.2020 e n. 11 del 10.03.2021

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 56.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del

Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, nr. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall' Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all' Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

Art. 12

1. Il Trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. nr. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune e' autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capo verso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne' possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall' art. 30 del D. P. R. 10 settembre 1990, nr. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F. U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di

tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 nr. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, nr. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 71 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto e' possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per gli altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Nei suddetti campi comuni per inumazione devono essere ricevuti i cadaveri delle persone aventi la residenza, in vita, nel territorio comunale o, qualunque ne fosse in vita la residenza, morte nel territorio del Comune.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante e di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorate delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto e' stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, e' assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse per inumazioni di persone che ebbero residenza in Torreglia, e' permesso il collocamento di croci, statue o steli di altezza non superiore a metri 1,10 dal piano di campagna, o a lapidi copritomba in metallo, cemento, pietra o marmo, entro le dimensioni indicate nella tabella G allegata al presente Regolamento, previa presentazione del relativo progetto all'Ufficio Tecnico Comunale e pagamento della relativa tassa.

2. Trascorso il periodo di 20 anni dalla inumazione, le pertinenze della fossa diventano di piena proprietà del comune.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali;

b) tombe o loculi individuali solo dopo il decesso di persona nata o residente in Torreglia al momento del decesso, o non più residente a Torreglia ma in una Residenza Sanitaria Assistita presso la quale è stato fatto obbligo di trasferire la residenza, purché residente nel Comune fino alla data del ricovero, o di persona nata da genitori residenti in Torreglia, o con coniuge sepolto a Torreglia, oppure su richiesta di familiare del deceduto che sia coniuge, genitore, figlio o fratello che sia residente a Torreglia;

c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali di defunto e/o urne cinerarie, su richiesta di coniuge o genitore o figlio o fratello, che siano residenti a Torreglia, oppure per raccogliere i resti mortali o le ceneri delle persone elencate al punto b) del presente articolo, o delle persone precedentemente sepolte nei cimiteri comunali.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge e gli affini.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. Per la tumulazione delle cappelle private poste fuori dai cimiteri, oltre all'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990, occorre il nulla osta del Sindaco il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto alla sepoltura nella cappella.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 42

1. Le tombe ed i loculi oltre ad un solo feretro possono contenere una cassetta di resti mortali o una urna cineraria di parenti ed affini. E' consentito inserire un'ulteriore urna cineraria solo nel caso di ceneri reattive ad un minore di anni 18.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo ne' per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; e' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per ulteriori 10 anni.
5. Al concessionario che rinuncia al suo diritto di utilizzo del loculo, prima della scadenza del periodo trentennale, spetta un rimborso del corrispettivo pagato per la concessione, direttamente proporzionale al numero di anni mancanti alla estinzione del suo diritto.
- 5 bis. Con riferimento alle concessioni per le quali la scadenza del diritto d'uso è fissata con decorrenza dalla prima inumazione, la somma da rimborsare, determinata ai sensi del comma 5, è diminuita di un importo pari al 2% del prezzo di concessione in vigore per ogni anno decorso dalla data di stipulazione del contratto di concessione alla prima inumazione.
6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali nicchie ossario individuali, per le quali si applicano le norme sulla concessione dei loculi.
7. In caso di necessità ed urgenza, il Comune si riserva il diritto di utilizzare temporaneamente il loculo già dato in concessione, ma rimasto vuoto.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 44

1. La Giunta Comunale può prevedere la possibilità di concedere il diritto di costruire e mantenere, al di sopra o al di sotto del suolo cimiteriale, anche restringendo detta possibilità a uno solo dei cimiteri comunali, una tomba, individuale o di famiglia, a favore di privati cittadini nati a Torreglia, ovvero nati da genitori residenti a Torreglia al momento della loro nascita, oppure residenti in Torreglia al momento dell'istanza di concessione, che ne acquistano il diritto di superficie per un periodo di anni 99 dalla data della stipula dell'atto di concessione.

Le concessioni relative ad una scadenza inferiore ai 99 anni possono essere rinnovate fino alla concorrenza dei 99 anni previo pagamento delle spese e dei diritti proporzionalmente al numero di anni da usufruire.

Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il titolare della concessione, o il suo avente causa, può tuttavia indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo della tomba di famiglia, anche ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, e può altresì attribuire il diritto di sepoltura nella stessa anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti di nuova costruzione di cappelline private debbono essere conformi ad apposite linee guida, atte a individuare le aree destinate allo scopo e a specificare le caratteristiche costruttive dei manufatti, approvate con deliberazione di Giunta Comunale e sono soggetti a rilascio di permesso di costruire.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere oggetto di collaudo.
5. Il Comune può concedere ai privati nati o figli nati da residenti in Torreglia al momento della loro nascita, o residenti in Torreglia al momento della istanza di concessione, mediante stipula di apposito atto, il diritto di superficie, per la costruzione e il mantenimento di tombe private:
- A) sul terreno cimiteriale individuato nelle linee guida di cui al secondo comma del presente articolo, approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- B) sul terreno cimiteriale, già occupato da una tomba privata, il cui diritto di superficie si è estinto per scadenza del termine finale senza rinnovo, o per rinuncia, revoca, decadenza;
- C) sulle tombe private già esistenti, a seguito di domanda di rinnovo della concessione presentata, prima della scadenza della stessa, dai legittimati a richiedere l'estumulazione, previo pagamento delle somme di cui all'allegata tabella.
- Qualora la tomba privata sia destinata ad ospitare le salme dei componenti di due o più famiglie, nell'atto di concessione dovrà essere indicata la quota riservata a ciascuna famiglia.
6. La tomba costruita dal privato o direttamente dall'amministrazione, al di sotto del suolo, non può superare la profondità di metri 2,50 dal piano di campagna; ne' occupare una superficie complessiva superiore a metri quadrati 4,70 al piano di campagna; non può contenere più di tre salme tumulate separatamente, oltre ad un eventuale ossario privato; deve rispettare le distanze stabilite dal presente Regolamento per le fosse di inumazione; può avere un copritomba lungo non più di metri 2,10 e largo non più di metri 1,60, che sia posizionato seguendo l'allineamento delle tombe o fosse confinanti e non più alto di 20 cm. dal piano di campagna.
7. I privati devono iniziare la costruzione della tomba sull'area loro concessa, entro un anno dal rilascio del permesso di costruire ed ultimarla entro tre anni dall'inizio.
8. Entro un anno dalla morte del concessionario del diritto di superficie per tombe private, i suoi successori, legittimi o testamentari, nel suddetto diritto, devono, a pena di decadenza della concessione, comunicare per iscritto al Sindaco le generalità del rappresentante comune da loro designato, ed analogamente devono provvedere entro un anno dalla morte del suddetto rappresentante comune.
9. In caso di morte di uno dei successori legittimi o testamentari del concessionario, menzionati nel comma precedente, l'erede o il legatario del successore defunto che gli subentra nel diritto di superficie, ha altresì il diritto di nomina del rappresentante comune, ai sensi del comma precedente.
10. Il concessionario del diritto di superficie, i suoi successori legittimi o testamentari nel relativo diritto e i successori di questi ultimi, hanno l'obbligo di curare la manutenzione della tomba privata, a pena di decadenza della concessione, restando a loro carico ogni riparazione ordinaria e straordinaria.
11. I legittimati a richiedere l'estumulazione di una salma da una tomba privata, possono chiedere al Comune l'autorizzazione a tumularvi, in un loculo ancora libero o liberato a seguito di estumulazione, la salma di una persona, anche non indicata nell'atto di concessione, purchè almeno trenta anni prima del termine finale della concessione o altrimenti presentando contestuale domanda di rinnovo della concessione.
12. Per la disciplina del diritto di superficie concesso per tombe private, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per la disciplina del diritto d'uso concesso su loculi costruiti dal Comune.

Art. 45

La Giunta Comunale, nel rispetto della normativa in materia di opere pubbliche e previo parere del coordinatore sanitario della ULSS, può deliberare l'approvazione di progetti definitivi per la costruzione al di sopra o al di sotto del suolo cimiteriale di tombe di famiglia, direttamente realizzate dall'amministrazione e concesse in diritto d'uso per 99 anni a privati cittadini nati a Torreglia, o figli di genitori residenti a Torreglia al momento della loro nascita o cittadini residenti a Torreglia al momento dell'istanza di concessione.

La disponibilità di tombe di famiglia da concedere in uso è resa nota dal Sindaco alla cittadinanza a mezzo di avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, previa approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale. Ai fini della concessione verranno prese in considerazione le istanze pervenute al protocollo dell'Ente nei termini e con le modalità prescritte nell'avviso predetto. Qualora il numero delle istanze ecceda la disponibilità del numero di tombe da concedere in uso, l'amministrazione procederà alla concessione a mezzo di sorteggio tra tutte le istanze, fino alla concorrenza del numero di tombe disponibili. Del sorteggio dovrà essere data preventiva comunicazione agli interessati indicando il giorno e l'ora in cui lo stesso si svolgerà.

Le istanze che non verranno sorteggiate avranno il prioritario diritto alla concessione qualora ed in qualunque tempo il Comune provveda a realizzare nuove tombe di famiglia con le modalità di cui ai commi precedenti.

In fase di prima applicazione è fatto in ogni caso salvo il diritto alla prioritaria concessione a favore di quei cittadini che alla data di adozione del presente regolamento abbiano già presentato istanza di concessione che risulta inevasa per mancanza di disponibilità.

Il concessionario è tenuto a versare il corrispettivo della concessione in due distinte rate, di cui la prima pari al 50% alla sottoscrizione del preliminare di concessione e il restante 50% alla sottoscrizione definitiva della concessione, previa ultimazione e collaudo dell'opera da parte della amministrazione comunale.

Art. 46

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 47

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 48

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 49

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, nr. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. .

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 50

1. La concessione del diritto d'uso sui loculi e sulle nicchie ossario costruiti dal Comune, ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento, e la concessione del diritto di superficie per tombe costruite da privati ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento, devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, secondo i rispettivi modelli allegati al presente Regolamento ed a spese dei concessionari.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 51

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell' Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 52

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 53

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 54

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, e' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell' Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 55

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 56

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall' Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell' Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 57

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro e' stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservare le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 %; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l' esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 58

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Art. 58-bis.

1. Salva diversa volontà manifestata dai parenti aventi titolo, non si fa luogo alla esumazione o estumulazione dei resti mortali ancorchè siano decorsi i termini previsti dagli artt. 51 comma 2, e 54 comma 2, del presente regolamento nei seguenti casi:

- resti mortali di persone decedute a causa di eventi bellici, sia come militari che come civili;
- resti mortali di persone riconosciute, con motivata deliberazione della Giunta comunale, come "illustri" o "benemerite", che si siano distinte in vita per opere di ingegno o servizi resi alla comunità.

2. Nei casi previsti dal comma precedente si applica altresì l'esenzione da qualsiasi pagamento di tariffa o diritto relativo alla sepoltura e alla concessione cimiteriale.

CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 59

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza, in conformità a quanto dispone l'art. 3 comma 1 lett. a) e b) della legge n. 130 del 30 marzo 2001.

2. L'autorizzazione è rilasciata in presenza dei seguenti presupposti:

a) acquisizione di certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

b1) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b2) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione; l'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;

b3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, che redige apposito processo verbale sottoscritto dallo stesso e dai dichiaranti. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

b4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 60

1. Ai sensi della legge regionale 25 settembre 2009, n. 24, è istituito presso il comune il Registro per la cremazione.

2. Nel Registro sono annotate le modalità con cui il richiedente, residente nel Comune, ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile. A tale scopo l'ufficio predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel Registro per la cremazione sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.

Art. 61

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo defunto.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in appositi colombari.

Art. 62

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

Art. 63

Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Art. 64

1. Il Comune può autorizzare l'affidamento e la conservazione dell'urna contenente le ceneri del defunto presso una civile abitazione collocata nel territorio comunale. L'urna cineraria può essere posta all'interno dell'abitazione o nello spazio esterno (giardino, cortile o altro) purchè con modalità tali che ne garantiscano la conservazione e la non profanazione.
2. L'amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.
3. L'affidamento è autorizzato dal Comune nel cui territorio viene stabilmente collocata l'urna, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, che redige apposito processo verbale sottoscritto dallo stesso e dai dichiaranti;
 - c) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
4. Il familiare affidatario, come sopra individuato, è tenuto a inoltrare apposita richiesta di autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri del parente. Tale richiesta dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - dati anagrafici e residenza del familiare richiedente, nonché i dati identificativi del defunto;

- dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - dichiarazione di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - l'obbligo di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, entro il termine massimo di centoventi giorni;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e della necessità di adottare misure idonee a garantirne la conservazione delle ceneri e ad evitarne la profanazione;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna dell'urna cineraria derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, se non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.
6. In caso di variazione di residenza in altro comune, che comporti variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria corrispondente con la nuova residenza, l'affidatario è tenuto a chiedere al comune competente nuova autorizzazione all'affidamento delle ceneri, non essendo più valida quella rilasciata dal comune di Torreglia.
7. In ogni caso il trasporto delle ceneri deve essere autorizzato dal comune.
8. Il competente ufficio comunale, dopo aver verificato la presenza della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dal presente articolo, rilascia l'autorizzazione di affidamento dell'urna contenente le ceneri della persona defunta.

Art. 64 bis

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, che redige apposito processo verbale sottoscritto dallo stesso e dai dichiaranti;
 - c) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. La dispersione delle ceneri è consentita:
- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura, previa individuazione, con atto di Giunta Comunale, delle aree pubbliche a ciò destinate;
 - c) in aree private.
3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada".
5. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fine di lucro.
6. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
7. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
8. Ai fini di consentire un eventuale controllo da parte di un incaricato del Comune, la persona autorizzata ad eseguire la dispersione deve comunicare, almeno 5 giorni prima, oltre al luogo, anche la data e l'ora dell'operazione.

Art. 64 ter

E' possibile prevedere apposite tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri nelle apposite aree che saranno a ciò destinate all'interno dei cimiteri comunali, nonché per le dispersioni in natura e in area privata.

Art. 65

1. Le autopsie, anche se ordinate dall' Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unita' Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, nr. 1265.

Art. 66

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui gli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

Art. 67

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, nr. 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 68

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 69

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);

- c) un'area destinata alla dispersione delle ceneri;
- d) un deposito di osservazione;
- e) una camera mortuaria;
- f) una cappella;
- g) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- h) un alloggio per il custode;
- i) un ossario;
- l) una sala per autopsia;
- m) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 70

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un custode;
- c) un manovale (affossatore o necroforo).

Art. 71

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall' art. 52 del D. P . R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 72

1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e la cremazione in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- t) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

Art. 73

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza sulle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Art. 74

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

Art. 75

1. Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.
2. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.
3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 76

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 77

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 78

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 79

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

Art. 80

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, e' permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 81

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonchè l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all' art. 71.

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 82

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 83

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 84

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 85

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, e' vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 86

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 87

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87 bis – Divieto d'inserzione pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Art. 88

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 89

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall' Autorità Comunale.

Art. 90

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 91

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X CONTRAVVENZIONI

Art. 92

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nr. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, nr. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, nr. 689.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, nr. 1265.

Art. 94

Nei loculi costruiti dal Comune a partire dal 1995 e negli altri loculi costruiti dal Comune eventualmente rimasti vuoti e senza concessionario, le salme saranno tumulate rispettando rigorosamente l'ordine cronologico della morte dei tumulandi ed assegnando a ciascuna salma il loculo in quel momento disponibile con il numero inferiore fra quelli assegnati in ordine progressivo dal Comune.

Art. 95

Qualora vi sia la necessità immediata di tumulare la salma del concessionario di un loculo o di un suo parente, individuato ai sensi del vigente art. 433 del Codice Civile, ed il loculo concesso risulti già occupato provvisoriamente dalla salma di un terzo, quest'ultima sarà inumata nel Cimitero stesso, o tumulata in loculi disponibili.

Art. 96

Qualora un loculo costruito dal Comune e concesso in uso, resti inutilizzato, il Comune può invitare per iscritto il concessionario a dichiarare se intende rinunciare o meno al suo diritto d'uso del loculo. In mancanza di una risposta scritta del concessionario entro un mese dall'invito del Comune, la concessione del diritto d'uso del loculo può essere revocata, senza oneri a carico del Comune.

Art. 97

Chi domanda un qualsiasi servizio cimiteriale od una concessione di diritti su beni del cimitero o pretenda di esercitarli, si presume che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, il Comune resta estraneo alla controversia tra i privati interessati, limitandosi a mantenere inalterato lo stato di fatto del bene oggetto della controversia, fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia passata in giudicato la sentenza che definisce la lite.

Art. 98

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutivà e pubblicazione ai sensi di legge.